



Berna, 8 settembre 2010

Ai Governi cantonali

Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio: avvio della procedura di consultazione

Signore e Signori Consiglieri di Stato,

il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri ambienti interessati sull'imposizione secondo il dispendio. Con la presente vi sottoponiamo pertanto per parere l'avamprogetto di legge.

1. Situazione iniziale

Sia la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) sia la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevedono che i cittadini stranieri che hanno il loro domicilio in Svizzera, ma non vi esercitano un'attività lucrativa, possano essere tassati in funzione del loro dispendio (tenore di vita). Nel corso degli ultimi anni questo ordinamento è stato viepiù oggetto di dibattiti, in particolare da quando, in votazione popolare, il Cantone di Zurigo ha abrogato l'imposizione secondo il dispendio. In considerazione dell'importanza economica e della lunga tradizione dell'imposizione secondo il dispendio, il Consiglio federale si è espresso a favore del suo mantenimento pur ritenendo necessaria una riforma. L'obiettivo della riforma è di migliorare l'applicazione dell'imposizione secondo il dispendio e di rafforzarne l'accettazione.

2. Punti essenziali del testo

In accordo con la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), il Consiglio federale propone di modificare come segue le condizioni di applicazione dell'imposizione secondo il dispendio nella LIFD e nella LAID:

1. come limite minimo del dispendio in Svizzera e all'estero, ai fini dell'imposta federale diretta e delle imposte cantonali deve essere fissato il settuplo della pigione annua o del valore locativo, oppure il triplo della pensione annua per il vitto e l'alloggio;
2. per quanto riguarda l'imposta federale diretta deve essere stabilita una base minima di calcolo di 400 000 franchi; anche i Cantoni devono stabilire un importo minimo, ma sono liberi nella sua fissazione;
3. nel quadro dell'imposizione secondo il dispendio i Cantoni devono essere obbligati a prendere in considerazione l'imposta sulla sostanza;
4. per i vecchi casi occorre prevedere un termine transitorio di cinque anni.

Inoltre, i cittadini svizzeri che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno 10 anni, si trasferiscono in Svizzera non disporranno più dell'imposizione secondo il dispendio. Attualmente possono richiedere questo tipo d'imposizione per l'anno del loro rientro in Svizzera.



3. Procedura di consultazione

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. Il testo per la consultazione può essere scaricato dal sito Internet della Cancelleria federale (CaF) (<http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) (<http://www.efd.admin.ch/>) o da quello dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) (<http://www.estv.admin.ch/>). Su questi siti, alla rubrica «Attualità» troverete il link che vi permette di accedere alle consultazioni in corso.

La consultazione dura fino al **17 dicembre 2010**. Vi invitiamo quindi cortesemente a inviarci il **vostro parere in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il suddetto termine** al seguente indirizzo di posta elettronica: vernehmlassungen@estv.admin.ch.

Per domande o ulteriori informazioni sono volentieri a vostra disposizione la signora Isabelle Blättler (031 322 72 02) e la signora Simone Bischoff (031 322 73 69).

Con i migliori saluti.

Hans-Rudolf Merz
Consigliere federale